Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 giugno 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1948

(2837)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 1948, n. 687.
Assegni familiari ai giornalisti professionisti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per il tesoro, per la grazia e giustizia e per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 31 maggio 1946, gli assegni familiari dovuti ai giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali sono corrisposti nella misura stabilita per gli impiegati dalla tabella *A*-1 allegata al decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479.

A decorrere dal primo periodo di paga iniziatosi successivamente al 30 settembre 1946, gli assegni familiari corrisposti nella misura di cui al precedente comma sono maggiorati del 50 %, limitatamente alle quote per i figli.

Il relativo contributo previsto dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 293, è fissato a far tempo dal 1° gennaio 1947 nella misura del 25 % sul limite massimo di L. 6250 mensili di retribuzione.

Per effetto della maggiorazione degli assegni familiari per i figli è dovuto, per il periodo dal 1° ottobre 1946 al 31 dicembre 1946 il contributo del 5 % sul limite massimo sopra indicato.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 720, ai fini della modifica della misura del contributo e del limite per l'assoggettamento ad esso della retribuzione.

Art. 2.

L'aumento degli assegni familiari risultante a norma dell'articolo precedente, sostituisce ad ogni effetto le quote familiari della indennità di contingenza con le modalità previste dall'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 479.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 89. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 2 aprile 1948, n. 688.
Autorizzazione della spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire dieci miliardi a pagamento differito per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti, ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino che saranno indicati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

A carico della somma autorizzata in base al precedente articolo il Ministro per i lavori pubblici potrà assumere impegni:

a) per l'esecuzione di lavori in dipendenza di danni di guerra;

b) per l'attuazione dei piani di ricostruzione;

c) per la costruzione di fabbricati a carattere popolare da destinare ad alloggio delle persone rimaste senza tetto in conseguenza degli eventi bellici;

d) per il completamento e nuova costruzione di opere pubbliche di carattere straordinario, anche di pertinenza delle Amministrazioni comunali.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno annualmente determinati i limiti d'impegno per le singole categorie di opere da eseguire.

Art. 3.

I lavori di cui ai precedenti articoli sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 4.

I limiti degli impegni da assumere dal Ministero dei lavori pubblici per la corresponsione di annualità trentennali in dipendenza della autorizzazione di spesa di cui al precedente art. 1 sono determinati come segue:

esercizio 1947-48	L. 137.610.780
» 1948-49	» 275.221.560
» 1949-50	» 275.221.560

Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alle iscrizioni dell'esercizio successivo.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente provvedimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — EINAUDI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 97. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 1948, n. 689.
Modificazioni al decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031, riguardante la conservazione o reintegrazione dei diritti di proprietà industriale pregiudicati in conseguenza della seconda guerra mondiale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'Africa Italiana;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 2 del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031, è modificata come segue:

« Sono prorogati al 30 giugno 1948 i termini di priorità previsti dalle norme vigenti per la protezione dei diritti di proprietà industriale a seguito del deposito di una domanda di brevetto presso gli uffici competenti di altro Stato, se il relativo diritto non era ancora estinto il 3 settembre 1939 o è sorto nel periodo compreso fra il 3 settembre 1939 e il giorno dell'entrata in vigore del presente decreto ».

Art. 2.

La disposizione dell'art. 4 del decreto legislativo predetto è sostituita dalla seguente:

« La rinnovazione dei brevetti per marchi di impresa per i quali, all'entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi i termini stabiliti all'art. 82 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, ha effetto dalla scadenza del precedente periodo di validità, a condizione che il deposito della domanda di concessione del brevetto di rinnovazione risulti eseguito entro il 30 giugno 1948 ».

Art. 3.

Le disposizioni del decreto legislativo 30 settembre 1947, n. 1031, si applicano quand'anche anteriormente alla sua entrata in vigore sia stata pronunciata la decadenza dal diritto o la estinzione dello stesso.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° ottobre 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — TREMELLONI — SFORZA — GRASSI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 98. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 690.

Concessione di tre giorni di ferie retribuite ai lavoratori chiamati ad adempiere pubbliche funzioni in occasione delle elezioni politiche indette per il 18 aprile 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

In occasione delle elezioni politiche indette per il giorno 18 aprile 1948, le Amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti chiamati ad adempiere pubbliche funzioni connesse con lo svolgimento delle operazioni elettorali, tre giorni di ferie retribuite, dal 19 al 21 aprile 1948.

Art. 2.

I datori di lavoro debbono altresì concedere il periodo feriale previsto dall'art. 1, a tutti i dipendenti che ne facciano richiesta.

La disposizione di cui al precedente comma tuttavia non si applica:

a) ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

b) al personale addetto ai servizi pubblici anche se gestiti da aziende private;

c) al personale addetto ai servizi di pubblica utilità;

d) ai dipendenti da aziende commerciali ed artigianali in genere, di credito e dell'assicurazione e servizi tributari appaltati, di pubblici spettacoli;

e) ai lavoratori addetti ad attività che non possono subire interruzioni per esigenze tecniche o per caratteristiche di svolgimento continuativo.

Art. 3.

I giorni di ferie per i lavoratori previsti nel precedente articolo sono detratti dal primo periodo successivo di ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal giorno 19 aprile 1948.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — FANFANI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 1948, n. 691.

Modificazioni al regime fiscale del cacao, dei prodotti fabbricati con impiego di alcoli tassabili, nonchè al repertorio doganale ed alla tariffa generale dei dazi doganali per metterli in relazione al regime fiscale degli zuccheri e degli alcoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, è sostituito dal seguente:

« E' istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle pellicole e bucce di cacao, nelle seguenti misure per quintale a peso netto:

a) cacao in grani non torrefatto; bucce e pellicole di cacao . . . . L. 20.000

b) cacao in grani torrefatto, non decorticato . . . . » 22.000

c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in polvere; e burro di cacao . . . . » 25.000 ».

Art. 2.

All'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, è aggiunto il seguente comma:

« Sono inoltre esenti dalla imposta di consumo di cui al precedente articolo le bucce e le pellicole di cacao impiegate nella fabbricazione di surrogati del caffè, osservate le norme e le condizioni che saranno stabilite, su proposta del Ministro per le finanze, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei Ministri ».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1946, n. 206, è abrogato.

Art. 4.

Alla tariffa generale dei dazi doganali e al repertorio per la sua applicazione, sono apportate le modificazioni e aggiunte risultanti, rispettivamente, dagli annessi allegati *A* e *B* che formano parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 3 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 134. — FRASCA

ALLEGATO *A*

Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

I) Voce n. 26-*b*-2-alfa « Latte condensato con zucchero in misura non superiore a 40 per cento ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sul latte condensato con zucchero in misura non superiore a 40 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.

II) Voce n. 26-*b*-2-beta « Latte condensato con zucchero in misura superiore a 40 per cento ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sul latte condensato con zucchero in misura superiore a 40 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.

III) Voce n. 27-*a* « Farina lattea, contenente zucchero in misura non superiore a 33 per cento ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sulla farina lattea contenente zucchero in misura non superiore a 33 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 33 per ogni quintale di prodotto.

IV) Voce n. 27-*b* « Farina lattea, contenente zucchero in misura superiore a 33 per cento ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sulla farina lattea contenente zucchero in misura superiore a 33 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 45 per ogni quintale di prodotto.

V) Voce n. 39 « Zucchero ». — Aggiungere alla nota i seguenti comma:

Sullo zucchero, tanto di prima che di seconda classe, destinato a qualsiasi uso, diverso dal consumo diretto della popolazione, si riscuote, inoltre, la sovrimposta addizionale in misura uguale all'ammontare dell'imposta addizionale interna.

Sul cacao misto a zucchero in misura superiore al 60 per cento, da classificare come « zucchero di prima classe », si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nonchè l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. in ragione delle quantità di zucchero e di cacao effettivamente contenute nel miscuglio, accertate mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle Dogane.

VI) Voce n. 39-*bis* « Zucchero invertito ». — Modificare la sottovoce *a*) come segue:

a) liquido, avente un contenuto zuccherino totale non superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito (dazio invariato).

VII) Voce n. 42 « Miele di ogni sorta ». — Aggiungere la seguente nota:

Sul miele artificiale si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione stabilita per lo zucchero invertito, secondo la specie.

VIII) Voce n. 43 « Frutti e scorze di frutti, canditi ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sui frutti e sulle scorze di frutti, canditi, si riscuotono, oltre il dazio la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 80 per ogni quintale di canditi alla portoghese, alla parigina e di quelli con l'ultima cottura, e di chilogrammi 60 per ogni quintale di altri canditi.

IX) Voce n. 44 « Marmellate, gelatine e altre conserve di frutti ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sulle marmellate, sulle gelatine e sulle altre conserve di frutti si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nelle misura di chilogrammi 60 per ogni quintale di prodotto.

X) Voce n. 45 « Caramelle, confetti, pastiglie e altri lavori di zucchero ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sulle caramelle, sui confetti, sulle pastiglie e sugli altri lavori di zucchero si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 80 per ogni quintale di prodotto.

Sulle caramelle, sui confetti, sulle pastiglie e sugli altri lavori di zucchero, contenenti cacao, si riscuote inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

XI) Voce n. 46 « Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sui torroni, sui mandorlati e sui prodotti di pasticceria con zucchero o miele si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.

Sui torroni, sui mandorlati e sui prodotti di pasticceria, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

XII) Voce n. 47 « Biscotti ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sui biscotti di qualsiasi specie contenenti cacao, si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

XIII) Voce n. 47-*b*-1 « Biscotti con zucchero in misura non superiore a 18 per cento ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sui biscotti contenenti zucchero fino a 18 per cento si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 18 per ogni quintale di prodotto.

XIV) Voce n. 47-*b*-2 « Biscotti con zucchero in misura superiore a 18 per cento ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sui biscotti contenenti più di 18 per cento di zucchero si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 35 per ogni quintale di prodotto.

XV) Voce n. 48 « Prodotti a base di zuccheri, non nominati ». — Il secondo comma della nota è sostituito con i seguenti:

Sui prodotti a base di zuccheri, non nominati, contenenti zuccheri o nella fabbricazione dei quali siano stati consumati zuccheri, in misura non superiore a 50 per cento, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.

Sui prodotti a base di zuccheri, non nominati, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

XVI) Voce n. 49 « Amidi, farine e fecole, aromatizzati, ecc. o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sugli amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare, contenenti zuccheri in misura non superiore al 18 per cento, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 18 per ogni quintale di prodotto.

Sugli amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare, semplicemente aggraziati con cacao, si riscuote, inoltre, la imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 5 per ogni quintale di prodotto.

XVII) Voce n. 50 « Cacao ». — Aggiungere alla voce la seguente nota:

Sul cacao si riscuote, oltre il dazio, l'imposta di consumo.

XVIII) Voce n. 50-*a* « Cacao in grani ». — Sostituire la nota con la seguente:

Seguono il trattamento del cacao in grani anche le bucce e le pellicole di cacao; quelle destinate alla estrazione della teobromina od alla fabbricazione di surrogati di caffè sono ammesse in esenzione da dazio, sotto l'ossservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.

XIX) Voce n. 51 « Cioccolata ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sulla cioccolata si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 60 per ogni quintale di prodotto.

Sulla cioccolata si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc. nella misura di chilogrammi 35 per ogni quintale di prodotto.

Sul cacao misto con zucchero in misura non superiore al 60 per cento, da classificare come « cioccolata », si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nonchè l'imposta di consumo sul cacao torrefatto, decorticato, ecc., in ragione delle quantità di zucchero e di cacao effettivamente contenute nel miscuglio, accertate mediante analisi chimica dai Laboratori chimici delle Dogane.

XX) Voce n. 106-*a* « Vini in fusti, damigiane o vagoni cisterna ». — Sostituire il primo periodo del terzo comma della nota con il seguente:

Sul vino genuino, la cui ricchezza alcoolica sorpassi i 12 gradi, oltre il dazio proprio del vino, si riscuote il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, sull'alcool eccedente il detto limite, in ragione di un litro di alcool etilico anidro per grado e per ettolitro.

XXI) Voce n. 107 « Vino vermut ». — Aggiungere alla nota della voce i seguenti comma:

Sul vermut genuino si riscuote; oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, sull'alcool eccedente i 12 gradi, trascurando le frazioni di grado non superiori a 5 decimi e calcolando per un grado intero quelli superiori.

Sul vermut genuino si riscuotono, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 4 per ogni ettolitro di vermut secco e di chilogrammi 15 per ogni ettolitro di vermut comune.

XXII) Voce n. 110 « Acquaviti ». — Sostituire il primo comma della nota con il seguente:

Sulle acquaviti si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporle alla analisi e di commisurare detti tributi sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.

XXIII) Voce n. 111 « Liquori ed altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sui liquori e sulle altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, da commisurare sopra una forza alcoolica non inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che tali bevande abbiano una forza superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporle all'analisi e di commisurare detti tributi sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.

Sui liquori dolcificati si riscuotono, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 20 per ogni ettolitro.

XXIV) Voce n. 112 « Siroppi per bibite ». — Sostituire il secondo comma della nota con il seguente:

Sui siroppi per bibite si riscuotono, oltre il dazio, la sovraimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 60 per ogni quintale di prodotto.

XXV) Voce n. 722 « Etere ». — Aggiungere alla nota il seguente comma:

Sull'etere si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione ed ogni altro diritto che, all'interno, sia applicabile all'alcool etilico (spirito) destinato ad usi soggetti all'imposta di fabbricazione, sulla quantità di alcool etilico che fu consumata nella sua preparazione. La misura dei detti tributi è determinata dal Ministro per le finanze, sentito il Collegio dei Periti doganali.

XXVI) Voce n. 771-*b* « Cassia in polpa con o senza zucchero ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sulla cassia in polpa, contenente zucchero, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.

XXVII) Voce n. 772-*a* « Tamarindo naturale ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sul tamarindo naturale, contenente più di 30 per cento di zuccheri (calcolati come zucchero invertito), oltre il dazio proprio del tamarindo naturale, si riscuotono il dazio dello zucchero di seconda classe e le relative sovrimposta di fabbricazione e sovrimposta addizionale sulla quantità di zuccheri eccedente detto limite.

XXVIII) Voce n. 772-*b* « Tamarindo in polpa, con o senza zucchero ». — Sostituire la nota con la seguente:

Sul tamarindo in polpa, contenente zucchero, si riscuotono, oltre il dazio, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 40 per ogni quintale di prodotto.

XXIX) Voce n. 781 « Preparazioni farmaceutiche non nominate ». — Aggiungere alla nota il seguente comma:

Sulle preparazioni farmaceutiche non nominate, contenenti zuccheri, si riscuotono, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.

XXX) Voce n. 782 « Specialità medicinali ». — Aggiungere dopo il penultimo comma della nota il seguente:

Sulle specialità medicinali, contenenti zuccheri, si riscuotono, inoltre, la sovrimposta di fabbricazione e la sovrimposta addizionale sullo zucchero di prima classe nella misura di chilogrammi 50 per ogni quintale di prodotto.

D'ordine: *Il Ministro per le finanze*: PELLA

ALLEGATO *B*

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	**Voci della tariffa**	**Numero e lettera**	**Voci e note del repertorio**	**Voci della tariffa**	**Numero e lettera**
			Diclorodifeniltricloroetano . .	**Prodotti chimici organici, ecc., altri**	**769 *b***
			Estratto di carrube (*V. Sugo concentrato di carrube*)		
Farina lattea, contenente zucchero	**Farina lattea, ecc.**	**27**	Farina lattea: *a*) contenente zucchero . . .	**Farina lattea, ecc.**	**27**
Nella tassazione della farina lattea non si tiene conto del lattosio contenuto naturalmente nel latte			*b*) senza zucchero, contenente altre sostanze zuccherine Nella tassazione della farina lattea non si tiene conto del lattosio contenuto naturalmente nel latte	**Prodotti a base di zuccheri, ecc.**	**48**
Latte condensato: *c*) con zucchero	**Latte condensato, con zucchero**	$26\frac{b}{2}$	Latte condensato: *c*) con zucchero	**Latte condensato, con zucchero**	$26\frac{b}{2}$
Nella tassazione del latte condensato non si tiene conto del lattosio contenuto naturalmente nel latte			*d*) senza zucchero, contenente altre sostanze zuccherine Nella tassazione del latte condensato non si tiene conto del lattosio contenuto naturalmente nel latte	**Prodotti a base di zuccheri, ecc.**	**48**
Mosto: cotto o concentrato, al naturale. *Come*	**Marmellate**	**44**	Mosto: cotto o concentrato ad un terzo o a meno di un terzo in peso, avente una acidità inferiore a 0,70 % calcolata in acido tartarico. *Come*	**Zucchero invertito**	**39-*bis***
cotto o concentrato ad un terzo o meno di un terzo in peso, avente una acidità inferiore a 0,70 % calcolata in acido tartarico. *Come*	**Zucchero invertito**	**39-*bis***	cotto o concentrato, altro. *Come* Il mosto cotto o concentrato, altro è tassato come i vini, calcolando come tre ettolitri di vino ogni quintale di mosto cotto o concentrato, altro	**Vini**	**106**
			Sugo concentrato di carrube: *a*) depurato o anche parzialmente decolorato. *Come* .	**Zucchero invertito**	**39-*bis***
			b) altro. *Come* . . . . . Il sugo concentrato di carrube, altro è tassato come le carrube, calcolando come cinque quintali di carrube ogni quintale di sugo concentrato.	**Carrube**	**88**
Zucchero invertito: *a*) liquido, od avente un contenuto zuccherino totale non superiore ad 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	**Zucchero invertito, liquido, ecc.**	**39-*bis a***	Zucchero invertito: *a*) liquido o pastoso alla temperatura di 15° C., avente un contenuto zuccherino totale non superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	**Zucchero invertito, liquido, ecc.**	**39-*bis a***
b) solido od avente un contenuto zuccherino totale superiore ad 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	**Zucchero invertito, solido, ecc.**	**39-*bis b***	*b*) solido alla temperatura di 15° C., o avente un contenuto zuccherino totale superiore a 84 per cento in peso, espresso in zucchero invertito	**Zucchero invertito, solido, ecc.**	**39-*bis b***

D'ordine: *Il Ministro per le finanze*
PELLA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 692.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1947-48 (13° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, degli affari esteri, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Nei bilanci dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 81. — FRASCA

TABELLA A

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1947-48

CONTO DELLA COMPETENZA

MINISTERO DEL TESORO

a) *In aumento*:

Cap. n. 43 (modificata la denominazione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli uffici dipendenti, nonchè al personale di altre Amministrazioni per prestazioni rese nell'interesse della Presidenza medesima (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	L.	300.000
Cap. n. 158-*bis*. — Indennità per missioni all'estero compiute dal personale addetto ai servizi dell'alimentazione, ecc.	»	600.000
Cap. n. 326. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	500.000
Cap. n. 387. — Spese di ufficio, ecc., inerenti ai servizi per la sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache, ecc.	»	500.000
Cap. n. 389. — Sovvenzioni alle Ferrovie dello Stato per colmare il disavanzo di gestione	»	19.972.000.000
Cap. n. 389-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo alle Ferrovie dello Stato sugli oneri patrimoniali dipendenti dalla elettrificazione delle linee (art. 5 della legge 4 maggio 1936, n. 844)	»	70.000.000
Totale degli aumenti	L.	20.043.900.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 158-*ter*. — Indennità per missioni all'estero compiute da estranei all'Amministrazione dello Stato	L.	600.000

MINISTERO DELLE FINANZE

a) *In aumento*:

Cap. n. 6. — Compensi speciali, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 46. — Razione viveri	»	84.000.000
Cap. n. 193-*quinquies* (di nuova istituzione). — Compensi speciali da corrispondersi al personale centrale e provinciale delle finanze ed a quello di altre Amministrazioni per prestazioni eccezionali da esso rese nell'esercizio 1946-47, per il servizio del contenzioso tributario	»	5.000.000
Totale degli aumenti	L.	94.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 148. — Compensi speciali, ecc.	L.	5.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 28. — Spese di funzionamento	L.	700.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

In aumento:

Cap. n. 237-*bis* (modificata la denominazione). — Somme da versare all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali per la sistemazione dei pagamenti effettuati nonchè per la regolazione di impegni relativi alla gestione del governo militare alleato, per lavori alle strade e alle autostrade statali	L.	900.000.000

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

a) *In aumento*:

Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 12. — Indennità ai componenti di commissioni	»	75.000
Cap. n. 14. — Ispezioni e missioni, ecc.	»	200.000
Cap. n. 20. — Spese per le statistiche, ecc.	»	20.000
Cap. n. 46-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc.	»	740.000
Cap. n. 52-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per promuovere e sussidiare le migliore organizzazione della pesca marittima e delle industrie accessorie relative (art. 1 della legge 21 maggio 1940, n. 626)	»	9.500.000

Cap. n. 52-*ter* (di nuova istituzione). — Concorso dello Stato negli interessi su operazioni di credito per la pesca (articoli 45 e 215 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604; legge 3 giugno 1935, n. 1281; regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 303, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; art. 3 della legge 21 maggio 1940, n. 626) L. 1.721.000

Cap. n. 52-*quater* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di sospesi di Tesoreria concernenti somme già materialmente erogate prima della liberazione del territorio nazionale » 60.000

Cap. n. 52-*quinquies* (di nuova istituzione). — Assegnazione straordinaria per la sistemazione di sospesi di Tesoreria concernenti somme già materialmente erogate durante la gestione del governo militare alleato » 2.500.000

Totale degli aumenti . . L. 15.416.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 48. — Assegnazione straordinaria per spese, ecc., dipendenti dalla guerra L. 600.000

MINISTERO DELLA DIFESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 38. Premio giornaliero di presenza, ecc.	L.	1.000.000
Cap. n. 41. — Premio giornaliero di presenza al personale avventizio, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 66. — Spese per la preparazione della leva, ecc.	»	18.000.000
Cap. n. 84. — Spese varie, ecc. Sovvenzioni e contributi, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 131. — Corpo equipaggi militari marittimi Vestiario	»	228.000.000
Cap. n. 164. — Materiali e lavori di manutenzione, ecc., alle unità inscritte nel quadro del naviglio militare, ecc.	»	125.000.000
Cap. n. 177. — Premio giornaliero di presenza agli ufficiali, ecc.	»	16.000.000
Cap. n. 178. — Compensi per lavoro straordinario agli ufficiali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 180. — Premio giornaliero di presenza ai sottufficiali, ecc.	»	36.000.000
Cap. n. 181. — Compensi per lavoro straordinario ai sottufficiali, ecc.	»	4.000.000
Cap. n. 192. — Premio giornaliero di presenza ai carabinieri, ecc.	»	200.000
Cap. n. 192-*bis*. — Compensi per lavoro straordinario ai carabinieri, ecc.	»	100.000
Cap. n. 206. — Premio giornaliero di presenza al personale civile, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 209. — Premio giornaliero di presenza al personale operaio	»	7.500.000
Cap. n. 217. — Viveri ed assegni di vitto	»	1.457.000.000
Totale degli aumenti . .	L.	1.902.800.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 166. — Personale lavorante Mercedi giornaliere, ecc. . . L. 125.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In diminuzione:

Cap. n. 4. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc.	L.	200.000
Cap. n. 6. — Competenze ai membri di Consigli, ecc.	»	75.000
Cap. n. 21. — Spese per le statistiche, ecc.	»	20.000
Cap. n. 95. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento, ecc., della pesca, ecc.	»	9.500.000
Cap. n. 117. — Concorso dello Stato negli interessi su operazioni di credito per la pesca, ecc.	»	1.721.000
Totale . . .	L.	11.516.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

a) *In aumento*:

Cap. n. 70-*bis* (modificata la denominazione). — Saldi di spese relative agli esercizi 1944-45 e 1946-47, per differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi messi dai produttori a disposizione dell'Ente Zolfi Italiani (E.Z.I.) (legge 2 aprile 1940, n. 287)	L.	20.113.500
Cap. n. 113. — Retribuzioni e compensi per incarichi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 114. — Contributi e concorsi, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 115. — Spese per l'esecuzione dei piani, ecc.	»	1.000.000
	L.	38.113.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 67-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. L. 63.500

CONTO DEI RESIDUI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

In aumento:

Cap. n. 52-*bis*. — Spese per promuovere e sussidiare la migliore organizzazione della pesca, ecc. . . . . L. 31.000.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

In diminuzione:

Cap. n. 95. — Spese per promuovere e sussidiare l'incremento, ecc., della pesca, ecc. L. 31.000.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA PER LE STRADE STATALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 19 (modificata la denominazione). — Somme dovute dallo Stato per il soddisfacimento degli impegni vigenti al 31 dicembre 1946 a carico del Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle strade ed autostrade statali (art. 31 quarto comma del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) e per la relativa liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 103), nonchè per la regolazione di impegni relativi alla gestione del governo militare alleato . L. 900.000.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 44 (modificata la denominazione). — Somme da erogare per il soddisfacimento degli impegni vigenti al 31 dicembre 1946 a carico dal Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle strade ed autostrade statali (art. 31 comma quarto del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38) e per la relativa liquidazione degli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 febbraio 1947, n. 103), nonchè per la regolazione di impegni relativi alla gestione del governo militare alleato . L. 900.000.000

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Prodotti della rete principale e dello Stretto di Messina	L.	23.060.000.000
Cap. n. 2. — Prodotti delle Ferrovie secondarie Sicule	»	40.000.000
Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	»	140.000.000
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	7.000.000
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile, ecc.	»	10.000.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo, ecc.	»	280.000.000
Cap. n. 7. — Prodotti per servizi accessori	L.	80.000.000
Cap. n. 9. — Proventi per la cessione a terzi di energia elettrica	»	15.000.000
Cap. n. 10. — Introiti indiretti delle Ferrovie secondarie Sicule	»	100.000
Cap. n. 11. — Utili di magazzino	»	650.000.000
Cap. n. 12. — Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	»	115.000.000
Cap. n. 13. — Ricuperi di carattere generale	»	200.000.000
Cap. n. 14. — Proventi derivanti dall'applicazione della quota del 0,50 % sulle spese di ricostruzione, ecc.	»	12.500.000
Cap. n. 15. — Ricuperi dei servizi	»	6.300.000.000
Cap. n. 16. — Introiti a rimborso di spesa delle Ferrovie secondarie Sicule	»	400.000
Cap. n. 17. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, ecc.	»	180.000.000
Cap. n. 23. — Proventi eventuali	»	200.000.000
Cap. n. 24. — Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee, ecc.	»	70.000.000
Cap. n. 28. — Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	»	19.972.000.000
Totale	L.	56.332.000.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale	L.	1.230.000.000
Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti	»	130.000.000
Cap. n. 3. — Personale	»	15.500.000.000
Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti	»	160.000.000
Cap. n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	30.000.000
Cap. n. 6. — Personale	»	475.000.000
Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti	»	10.000.000
Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 9. — Personale	»	5.490.000.000
Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti	»	8.790.000.000
Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile	»	3.700.000.000
Cap. n. 12. — Personale	»	6.500.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti	»	1.200.000.000
Cap. n. 14. — Manutenzione della linea	»	4.000.000.000
Cap. n. 16. — Personale	»	80.000.000
Cap. n. 17. — Forniture, spese ed acquisti	»	135.000.000
Cap. n. 18. — Manutenzione del materiale rotabile	»	40.000.000
Cap. n. 19. — Manutenzione della linea	»	135.000.000
Cap. n. 20. — Personale	»	85.000.000
Cap. n. 21. — Forniture, spese ed acquisti	»	50.000.000
Cap. n. 22. — Contributo al Fondo pensioni, ecc.	»	4.770.000.000
Cap. n. 23. — Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti, ecc.	»	48.000.000
Cap. n. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale, ecc.	»	64.000.000
Cap. n. 24-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo per l'assicurazione del personale non di ruolo inscritto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed alla Cassa Invalidi della Marina mercantile	»	450.000.000
Cap. n. 25. — Contributo al Fondo Opera di previdenza a favore del personale	L.	310.000.000
Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo all'Ente nazionale previdenza e assistenza dipendenti statali	»	580.000.000
Cap. n. 28. — Spese per indennità di missione	»	1.150.000.000
Cap. n. 29. — Spese per indennità di trasferimento	»	10.000.000
Cap. n. 32. — Premi e compensi al personale, ecc.	»	12.500.000
Cap. n. 34. — Oblazioni e sussidi al personale	»	11.500.000
Cap. n. 36. — Spese per il servizio sanitario, ecc.	»	38.000.000
Cap. n. 38. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	»	86.900.000
Cap. n. 39. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	»	130.000.000
Cap. n. 40. — Imposte e tasse	»	50.000.000
Cap. n. 43. — Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà	»	30.000.000
Cap. n. 50. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	»	300.000.000
Cap. n. 52. — Spese casuali, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 53. — Addebiti per cali, deprezzamenti, ecc.	»	180.000.000
Cap. n. 54. — Spese diverse	»	130.000.000
Cap. n. 58. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	»	400.000.000
Cap. n. 59. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	»	1.100.000.000
Cap. n. 73. — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche	»	3.700.000
Cap. n. 74. — Restituzione di multe inflitte, ecc.	»	11.400.000
Totale degli aumenti	L.	57.627.000.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 26. — Contributo alla Mutua Sanitaria dell' I.N.P.C.C.	L.	110.000.000
Cap. n. 27 (modificata la denominazione) — Spese per assegni e indennità diverse al personale	»	440.000.000
Cap. n. 60. — Rinnovamento del materiale rotabile	»	745.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	1.295.000.000

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 1. — Proventi del traffico telefonico, ecc.	L.	103.840.000
Cap. n. 1-*bis* (di nuova istituzione). — Proventi delle sopratasse delle conversazioni interurbane	»	190.000.000
Cap. n. 4. — Canoni dovuti, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 6. — Proventi vari	»	30.000.000
Cap. n. 7. — Trattenute al personale, ecc.	»	7.200.000
Cap. n. 8. — Proventi derivanti dalla compartecipazione, ecc.	»	150.000.000
Totale	L.	521.040.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Stipendi ed altri assegni, ecc.	L.	54.010.000
Cap. n. 2. — Compensi per lavori straordinari, ecc.	»	8.500.000

Cap. n. 3. — Indennità per missione	L.	6.050.000
Cap. n. 5. — Premi di interessamento, ecc.	»	13.000.000
Cap. n. 7. — Premio al personale, ecc.	»	11.900.000
Cap. n. 10. — Indennità per una volta, ecc.	»	3.000.000
Cap. n. 10-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi per incarichi, studi e servizi speciali ad estranei all'Amministrazione. Rimborso ad altre Amministrazioni delle competenze corrisposte al personale da esse assunto allo stesso titolo e comandate presso l'Azienda	»	185.000.000
Cap. n. 11. — Indennità per servizio di notte	»	1.600.000
Cap. n. 12. — Retribuzione al personale diurnista, ecc.	»	107.500.000
Cap. n. 13. — Competenze al personale, ecc.	»	2.280.000
Cap. n. 13-*bis* (di nuova istituzione). — Versamento alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale delle quote di sopratassa interurbana dovute ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134	»	900.000
Cap. n. 14. — Contributo a carico della Azienda, ecc.	»	32.000.000
Cap. n. 16. — Spese d'ufficio, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 19. — Rimborsi per lo scambio, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 20. — Spesa per la partecipazione dell'Italia a Congressi, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 21-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborsi alle Direzioni provinciali delle poste e telecomunicazioni delle somme anticipate agli uffici telefonici dell'Azienda per assicurare il loro normale funzionamento durante il periodo di discontinuità territoriale. Versamento delle ritenute relative	»	4.200.000
Cap. n. 21-*ter* (di nuova istituzione). — Rimborso alle Sezioni di Tesoreria delle somme anticipate agli Uffici telefonici dell'Azienda su ordini dell'Autorità Militare Alleata durante il periodo amministrativo dell'A.M.G.	»	19.100.000
Cap. n. 42. — Indennità di missione, ecc.	»	2.000.000
Totale degli aumenti	L.	528.040.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 28. — Rimborso all'Amministrazione postale e telegrafica, ecc.	L.	5.000.000
Cap. n. 41. — Spese per forniture, ecc.	»	2.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	7.000.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 693.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri, ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48 (14° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, della difesa, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1947-48 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato dell'Amministrazione del fondo per il culto e dei patrimoni riuniti ex-economali, per l'esercizio finanziario 1947-48, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 82. — FRASCA

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1947-48

In aumento:

Cap. n. 28. — Avanzo di gestione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ecc.	L.	7.648.100.000
Cap. n. 87. — Imposta sul consumo dei tabacchi, ecc.	»	11.245.000.000
Cap. n. 89. — Imposta sul consumo di cartine e tubetti, ecc.	»	364.500.000
Totale	L.	19.257.600.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA *B*

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1947-48

MINISTERO DEL TESORO

In aumento:

Cap. n. 5. — Interessi di buoni del Tesoro, ecc.	L.	1.000.000.000
Cap. n. 25. — Contributi e concorsi nelle spese a favore della Direzione generale del Fondo per il culto, ecc.	»	15.000

Cap. n. 231. - Spese per l'esercizio e la manutenzione di automezzi . L. 500.000
Cap. n. 233. — Spese di ufficio, ecc. . » 300.000
Cap. n. 272. — Compensi speciali, ecc. . » 3.000.000
Cap. n. 287. — Compensi speciali, ecc. . » 800.000
Cap. n. 421-VIII. — Spese per il servizio di diramazione ai giornali, alla radio, ecc. » 4.500.000
Cap. n. 426-*sexies*. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . » 80.000
Cap. n. 439. — Compensi speciali, ecc. . » 200.000

Totale . . . L. 1.009.395.000

MINISTERO DELLE FINANZE

In aumento:

Cap. n. 35-*bis* (di nuova istituzione). — Rimborso all'Amministrazione dei monopoli di Stato della differenza fra l'importo dei versamenti effettuati nell'esercizio 1947-1948 per imposta sul consumo dei sali ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 125 e quello di effettiva spettanza dell'Erario in seguito alla diminuzione, dal 50 % al 30 %, della quota attribuita allo Stato, a titolo di imposta, sui proventi lordi del Monopolio dei sali, disposta con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 dicembre 1947, n. 1652 L. 2.200.000.000
Cap. n. 193-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 1.400.100

Totale . . . L. 2.201.400.100

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

In aumento:

Cap. n. 34. — Indennità di supplenza, ecc. L. 70.000.000
Cap. n. 74-IX. — Somme occorrenti per la sistemazione di sospesi, ecc. » 5.000.000
Cap. n. 74-X. — Somme occorrenti per la regolazione di impegni, ecc. » 3.000.000
Cap. n. 74-XI. — Somme occorrenti per la regolazione di pagamenti, ecc. » 15.000.000
Cap. n. 74-XII. — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi alla gestione del Governo militare alleato . . » 5.000.000

Totale . . L. 98.000.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

In aumento:

Cap. n. 18. — Spese casuali . . L. 340.000
Cap. n. 25. — Spese per l'esercizio degli automezzi » 1.000.000
Cap. n. 47. — Spese e contributi nell'interesse delle collettività italiane all'estero . » 6.300.000

Totale . . . L. 7.640.000

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

In aumento:

Cap. n. 9. — Premio giornaliero di presenza, ecc. . . . . . . L. 9.000.000

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

In aumento:

Cap. n. 58. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . . . L. 3.000.000
Cap. n. 69. — Indennità e compensi per gli esami, ecc. . . . » 30.000.000
Cap. n. 80. — Assegni fissi, ecc. . . » 2.175.000
Cap. n. 102. — Contributi dei Comuni, ecc. » 1.230.000
Cap. n. 118. — Contributi a favore delle Università, ecc. . . . L. 421.370.000
Cap. n. 193-*ter*. — Saldo degli impegni, ecc. » 174.300
Cap. n. 200-*quater* (di nuova istituzione). — Somma dovuta in dipendenza del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 268, per spese relative alla decorsa gestione per la pubblicazione degli scritti e dei disegni di Leonardo da Vinci . » 70.000
Cap. n. 206. — Contributo dello Stato a favore della Cineteca, ecc. . . . . » 2.000.000

Totale . . . L. 460.019.300

MINISTERO DELL'INTERNO

In aumento:

Cap. n. 32. — Retribuzione agli amministratori del Foglio degli annunzi delle provincie, ecc. . . L. 1.200.000
Cap. n. 89. — Contributo dello Stato per integrare i redditi dei patrimoni riuniti, ecc. » 14.000
Cap. n. 89-*bis*. — Saldo degli impegni, ecc. » 721.000
Cap. n. 104. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . . » 1.500.000.000

Totale . . . L. 1.501.935.000

MINISTERO DELLA DIFESA

In aumento:

Cap. n. 183. — Spese di viaggio e missione del personale militare e civile di ruolo L. 50.000.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

In aumento:

Cap. n. 70-*ter* (di nuova istituzione). — Saldi di spese relative all'esercizio 1946-47, per differenza a carico dello Stato tra il prezzo garantito e quello definitivo di vendita degli zolfi grezzi che dai produttori saranno messi a disposizione dell'Ente Zolfi Siciliani (in liquidazione). (Decreto legislativo luogotenenziale 1° ottobre 1947, n. 322) L. 120.077.000
Cap. n. 114. — Contributi e concorsi sulle spese per iniziative nell'interesse della ricostruzione nazionale . . . » 10.000.000

Totale . . L. 130.077.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

In diminuzione:

Cap. n. 86. — Assistenza per l'avviamento, ecc. . . . . . . L. 8.450.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

TABELLA C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1947-48

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

ENTRATA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Provento industriale dei tabacchi, ecc. . . L. 6.055.000.000
Cap. n. 3. — Canoni delle rivendite » 115.000.000
Cap. n. 4. — Proventi diversi, ecc. » 300.000.000
Cap. n. 5. — Proventi industriali della vendita dei sali commestibili . . » 1.700.000.000

Cap. n. 7. — Proventi della vendita dei sali sofisticati, ecc.	L.	150.000.000
Cap. n. 12. — Provento industriale e commerciale della vendita, ecc., delle cartine e tubetti per sigarette	»	445.500.000
Totale	L.	8.765.500.000

SPESA

a) *In aumento*:

Cap. n. 1. — Personale di ruolo, ecc.	L.	60.000.000
Cap. n. 2. — Personale non di ruolo, ecc.	»	22.000.000
Cap. n. 3. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc.	»	5.500.000
Cap. n. 4. — Compensi per lavoro straordinario, ecc.	»	20.000.000
Cap. n. 20. — Spese per liti civili, ecc.	»	600.000
Cap. n. 21. — Manutenzione, adattamento, ecc.	»	15.000.000
Cap. n. 24. — Spese per il funzionamento dei reparti sperimentali, ecc	»	500.000
Cap. n. 26. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	140.000.000
Cap. n. 28. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc.	»	750.000.000
Cap. n. 37. — Compra dei sali, ecc.	»	9.000.000
Cap. n. 38. — Spese per acquisto, nolo e riparazioni, ecc.	»	40.000.000
Cap. n. 44. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc.	»	4.800.000
Cap. n. 50. — Acquisto di cartine e tubetti, ecc.	»	30.000.000
Cap. n. 55. — Indennità ai ricevitori, ecc.	»	171.000.000
Cap. n. 58. — Fondo straordinario per compensi e premi al personale di ruolo e non di ruolo, ecc.	»	25.000.000
Cap. n 59. — Fondo straordinario per compensi e premi al personale salariato, ecc.	»	23.000.000
Cap. n. 66. — Versamento al Tesoro dello avanzo finanziario della gestione, ecc.	»	7.648.100.000
Totale degli aumenti	L.	8.964.500.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 14. — Spese per assistenza, ecc.	L.	70.000.000
Cap. n. 36. — Paghe, indennità, soprassoldi, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 43. — Compra dei sali di chinino, ecc.	»	60.000.000
Cap. n. 51. — Paghe, indennità e soprassoldi, ecc.	»	9.000.000
Totale delle diminuzioni	L.	199.000.000

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 9. — Contributo del Tesoro dello Stato, ecc.	L.	15.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 5. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	L.	15.000

PATRIMONI RIUNITI EX-ECONOMALI

ENTRATA

In aumento:

Cap. n. 5. — Contributo dello Stato, ecc.	L.	14.000

SPESA

In aumento:

Cap. n. 3. — Premio giornaliero di presenza, ecc.	L.	14.000

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 694.

Concessione di un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 1947-1948 a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1.

E' concessa all'Amministrazione degli archivi notarili una anticipazione straordinaria di L. 35.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e nel bilancio dell'entrata dell'Amministrazione degli archivi notarili per l'esercizio finanziario 1947-1948.

La somma anticipata di L. 35.000.000 sarà rimborsata con i proventi che deriveranno all'Amministrazione degli archivi notarili a seguito dell'applicazione del provvedimento concernente l'aumento delle tariffe notarili.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, *foglio n.* 187. — GALEANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n 695.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane dell'Immacolata, con sede in San Piero a Ponti di Campi Bisenzio (Firenze).

N. 695. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Francescane dell'Immacolata, con sede in San Piero a Ponti di Campi Bisenzio (Firenze), e viene altresì, autorizzato il trasferimento a favore dell'Ente stesso di alcuni immobili del valore complessivo di L. 16.060.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *maggio* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1948, n. 696.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento in Ospedaletto (Avellino).

N. 696. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento in Ospedaletto (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *giugno* 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1948, n. 697.

Elevazione a Consolato di 1ª categoria del Vice consolato di 1ª categoria in La Plata.

N. 697. Decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, il Vice consolato di 1ª categoria in La Plata viene elevato a Consolato di 1ª categoria.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 1948, n. 698.

Approvazione dello statuto dell'Associazione per l'assistenza all'artigianato « Ars Labor Amor - Bottega d'arte italiana », con sede in Roma.

N. 698. Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, viene approvato lo statuto dell'Associazione per l'assistenza all'artigianato « Ars Labor Amor Bottega d'arte italiana », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1948.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato delle cisterne « Flegetonte » e « Tanaro » e dei rimorchiatori « Boeo », « Albenga » e « Nisida ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Le sottoindicate unità sono iscritte, a decorrere dal 1° marzo 1948, nel quadro del naviglio militare dello Stato:

cisterna « Flegetonte »; cisterna « Tanaro »; rimorchiatore « Boeo »; rimorchiatore « Albenga »; rimorchiatore « Nisida ».

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1948
Registro Marina militare n. 10, *foglio n.* 469

(2560)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo, ambulante o girovago, applicato dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 14 maggio 1925, n. 881, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, girovago ed ambulante nel distretto della Camera di commercio di Gorizia;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia in data 21 novembre 1947, n. 248;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Gorizia è autorizzata ad aumentare nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo, ambulante o girovago prestabilite con regio decreto 14 maggio 1925, n. 881.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 31 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(2522)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 13 maggio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria metalmeccanica dell'intera provincia di Milano;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Milano sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 13 maggio 1947, con la decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Milano, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 37

(2598)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Brescia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Brescia sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 22 ottobre 1946, 7 dicembre 1946 e 8 luglio 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Brescia, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.O.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *aprile* 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 35

(2599)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Udine;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Udine permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Udine, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 25 settembre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e Previdenza n. 12, foglio n. 99.

(2603)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Proroga della durata della concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Imperia, San Remo e Ventimiglia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 1° ottobre 1946, relativo alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati dipendenti dall'industria dei comuni di Imperia, San Remo e Ventimiglia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Imperia, San Remo e Ventimiglia permangono le condizioni per lo stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

La durata di 90 giorni del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dei comuni di Imperia, San Remo e Ventimiglia, di cui all'autorizzazione alla concessione del sussidio medesimo, prevista dal decreto interministeriale 1° ottobre 1946, è prorogata sino al termine massimo di giorni 180.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1948
Registro Lavoro e Providenza n. 12, *foglio n.* 100.

(2604)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 4 aprile 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Verona;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modificazioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori disoccupati dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Verona sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 7 dicembre 1946 e 4 aprile 1947, con decorrenza 1° gennaio 1948, ai lavoratori dipendenti dall'industria filandiera dell'intera provincia di Verona, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi di istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 13, *foglio n.* 38

(2600)

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1948.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Vicenza;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i disoccupati dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Vicenza sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 25 settembre 1946, 23 gennaio 1947, 8 marzo 1947 e 5 ottobre 1947 ai lavoratori dipendenti dall'industria in genere dell'intera provincia di Vicenza, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1948

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1948
Registro Lavoro e previdenza n. 12, foglio n. 169

(2608)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di merceologia presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Torino è vacante la cattedra di merceologia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(2760)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Mortara (Pavia)

La zona di ripopolamento e cattura di Mortara (Pavia), della estensione di ettari 1.600, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 agosto 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-1951.

(2689)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 4 giugno 1948 - N. 104

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	82,40
Id. 3,50 % 1902	73 —
Id. 3 % lordo	52 —
Id. 5 % 1935	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	77,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,95
Id. 5 % 1936	90,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,75
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,65
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,60
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	94,65
Id. 5 % convertiti 1951	99,575

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione del concorso al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 30 giugno 1947, n. 15550/A, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Francesco De Felice, vice prefetto;

Membri:
prof. Augusto Giovanardi;
prof. Luigi Checcacci;
prof. Brenno Babudieri dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Rosita Denes De Negri;

Segretario:
dott. Aurelio Mauro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Rovigo.

Roma, addì 14 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2654)

Costituzione della Commissione del concorso al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 21 luglio 1947, n. 16351/A, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Francesco De Felice, vice prefetto;

Membri:
prof. Augusto Giovanardi;
prof. Angelo Pozzan;
prof. Brenno Babudieri, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Rosita Denes De Negri;

Segretario:
dott. Aurelio Mauro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Rovigo.

Roma, addì 20 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2655)

Costituzione della Commissione del concorso al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 30 giugno 1947, n. 15550/B, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente della Sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Francesco De Felice, vice prefetto;

Membri:
prof. Augusto Giovanardi;
prof. Carlo Sandonnini;
prof. Bruno Visentin, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Pier Francesco Rupolo;

Segretario:
dott. Aurelio Mauro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Rovigo.

Roma, addì 20 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2656)

Costituzione della Commissione del concorso al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Rovigo in data 21 luglio 1947, n. 16531/B, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Rovigo.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:

dott. Francesco De Felice, vice prefetto;

Membri:

prof. Augusto Giovanardi;
prof. Carlo Sandonnini;
prof. Bruno Visentin, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Pier Francesco Rupolo;

Segretario:

dott. Aurelio Mauro.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede presso l'Università di Padova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Rovigo.

Roma, addì 20 maggio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(2657)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a otto posti di bibliotecario aggiunto in prova (grado 10°, gruppo A) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 724, con il quale furono approvate le tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Veduto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Veduta la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti nella guerra 1915-18;

Veduto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-43 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-18;

Veduto il regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme sullo svolgimento dei concorsi riservati;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, che detta norme transitorie per la partecipazione ai concorsi;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Veduto il decreto Ministeriale 19 agosto 1941, modificato dal decreto Ministeriale 3 novembre 1941, col quale furono messi a concorso otto posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservando altrettanti posti ai richiamati alle armi;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Veduto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota 110194/12106.2.12. 15/1.3.1 del 22 luglio 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a otto posti di bibliotecario aggiunto in prova (gruppo *A*, grado 10°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi di dette guerre, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione, nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso a sei posti di bibliotecario aggiunto in prova, indetto con decreto Ministeriale 19 agosto 1941, rettificato con decreto Ministeriale 3 novembre 1941, che elevò da sei a otto il numero dei posti, e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso anzidetto o, avendola presentata, non poterono sostenerne le prove, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario e cioè alla data del 25 febbraio 1942, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori del limite massimo di età, debbono ancora possedere.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti di cui al successivo art. 3, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro 60 giorni, a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, e contenere la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede

stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di bibliotecario aggiunto nelle Biblioteche pubbliche governative, e, nell'affermativa, a quali.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere detta prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali previsti, agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 3.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

2) a 40 anni per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano preso parte nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai precedenti nn. 1) e 2), purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti massimi di età, il lasso di tempo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano già impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso;

B) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal Prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

C) certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

D) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-1918, dell'Africa orientale, della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione del prefetto della provincia, in cui hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, num. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto; tale riconoscimento dovrà avvenire prima della data di approvazione della graduatoria;

H) diploma originale di laurea (o copia autentica del medesimo) rilasciata da una delle Facoltà delle Università della Repubblica, cui il candidato siasi iscritto dopo il conseguimento della maturità classica;

I) copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio e con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio;

L) certificato, rilasciato dall'Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e del personale salariato dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia di data recente con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato;

O) elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Oltre ai documenti di cui al presente articolo gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, attestato ufficiale di conoscenza di lingue estere, pubblicazioni, tutti quei titoli insomma che ritengano di poter presentare nel loro interesse.

Art. 4.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto nel precedente art. 2, o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di bibliotecario aggiunto in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, senza conseguirvi l'idoneità, esclusi i concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 6.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954.

Art. 7.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) svolgimento di un tema di storia e di letteratura italiana;

b) versione dal latino in italiano;

c) versione dal greco in italiano;

d) composizione in francese su argomento proposto dalla Commissione;

e) versione in italiano dal tedesco o dall'inglese, a scelta del candidato;.

Prove orali:

a) elementi di paleografia con prova pratica;

b) elementi di bibliografia generale e biblioteconomia;

c) elementi di diritto costituzionale e amministrativo e di statistica; legislazione concernente le Biblioteche pubbliche governative, la tutela del materiale bibliografico raro e di pregio, l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

Nelle prove scritte di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), è consentito, con le cautele che la Commissione creda di stabilire, l'uso del dizionario, escluso ogni altro sussidio.

In aggiunta alla somma delle medie di cui all'art. 7, comma 7, del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone:

a) di un massimo di 5 punti per diplomi o certificati di particolari studi attinenti alle discipline bibliografiche o paleografiche;

b) di un massimo di punti 5 per pubblicazioni, con particolare riguardo a quelle concernenti le discipline bibliografiche o paleografiche;

c) di un massimo di punti 5 per una prova facoltativa che il candidato sostenga, di paleografia o papirologia greca o di traduzione da una lingua moderna straniera diversa da quella sulle quali esso ha sostenuto le prove obbligatorie;

d) di un massimo di punti 5 per effettivi servizi di biblioteca, che il candidato abbia già prestati e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolari attitudini ai lavori e servizi di biblioteca.

Art. 8.

I vincitori del concorso saranno nominati bibliotecari aggiunti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e dell'art. 8 ultimo comma del regio decreto 11 aprile 1935, n. 575, i quali saranno, invece, nominati bibliotecari aggiunti (grado 10°, gruppo *A*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 novembre 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Registro Pubblica istruzione n. 19, *foglio n.* 190

(2504)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e per titoli a dieci posti di aiutante in prova (grado 13°, gruppo C) nel ruolo del personale delle Biblioteche governative, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, che approva il regolamento per gli esami di ammissione e promozione del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 724, con il quale furono approvate le tabelle organiche del personale delle Biblioteche pubbliche governative;

Veduto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, relativo alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Veduto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, relativo ai requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nell'Amministrazione dello Stato;

Veduto il regio decreto 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni;

Veduto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro i quali hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Veduta la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-1943 le disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1915-1918;

Veduto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, che estende ai combattenti della guerra 1940-1943 le provvidenze emanate a favore dei combattenti della guerra 1915-1918;

Veduto il regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27, concernente provvidenze a favore dei chiamati alle armi nelle assunzioni da parte delle Amministrazioni dello Stato e nelle promozioni del personale statale;

Veduto il decreto legislativo luogotenziale 4 gennaio 1945, n. 10, sull'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, sull'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, contenente le norme sullo svolgimento dei concorsi riservati;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, relativo all'ammissione ai pubblici concorsi con esenzione dal limite massimo di età del personale statale non di ruolo che abbia prestato cinque anni di lodevole servizio;

Veduto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 aprile 1947, n. 291, che detta norme transitorie per la partecipazione ai concorsi;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628;

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885:

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, concernente il trattamento economico dei dipendenti statali, e successive integrazioni;

Veduto il decreto del Ministro per il tesoro del 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondere al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto Ministeriale 10 ottobre 1941, modificato dal decreto Ministeriale 10 novembre 1941, col quale furono messi a concorso 10 posti di aiutante in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale delle Biblioteche pubbliche governative, riservando altrettanti posti ai richiamati alle armi;

Veduta la prescritta autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicata con nota 110193/12106.2.12. 16/1.3.1 del 22 luglio 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a dieci posti di aiutante in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale delle biblioteche pubbliche governative, riservato ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi di detta guerra, ai partigiani combattenti e ai reduci dalla prigionia e dalla deportazione; nonchè a coloro che, per essersi trovati sotto le armi, nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso a otto posti di aiutante in prova, indetto con decreto Ministeriale 10 ottobre 1941, rettificato con decreto Ministeriale 10 novembre 1941, che elevò da otto a dieci il numero dei posti, e la data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso, o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dello stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso anzidetto o, avendola presentata, non poterono sostenerne le prove, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e che possedevano, alla data di scadenza dei termini utili per partecipare al concorso originario, e cioè alla data del 17 aprile 1942, tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori del limite massimo di età, debbono ancora possedere.

Art. 2.

Dei sopra indicati dieci posti messi a concorso, sei saranno riservati agli applicati delle Amministrazioni militari o, in mancanza, ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica e della Guardia di finanza; i quali saranno designati dalle competenti Amministrazioni di appartenenza e dovranno sostenere tutte le prove del concorso, a titolo di semplice idoneità, se il numero degli applicati delle Amministrazioni militari o dei sottufficiali designati è pari o inferiore al numero dei posti ad essi riservati, o a titolo di concorso fra essi se il numero è superiore.

In mancanza di concorrenti riconosciuti idonei i posti stessi verranno conferiti ai vincitori del concorso.

Art. 3.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di licenza da scuola media inferiore, o da scuola professionale di 2° grado, o di alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate dei documenti di cui al successivo articolo 5, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle accademie e biblioteche) entro 60 giorni, a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire le domande, nel termine sopraindicato, per via gerarchica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dall'aspirante, deve indicare, con chiarezza e precisione: cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita e indirizzo del candidato, e contenere la dichiarazione che il candidato medesimo è disposto a raggiungere, all'atto dell'eventuale nomina, la sede stabilita dal Ministero e quelle nelle quali potrà essere dal Ministero stesso successivamente trasferito.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia partecipato a precedenti concorsi per posti di aiutante nelle Biblioteche pubbliche governative.

E' fatta salva ai concorrenti ammessi alla prova orale, la facoltà di produrre, prima di sostenere questa prova, tutti quei documenti che attestino nei loro confronti i nuovi titoli preferenziali previsti agli effetti della nomina al posto cui essi aspirano.

Art. 5.

A corredo della domanda debbono essere prodotti i seguenti documenti:

A) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio, comprovante che il candidato ha compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°, alla data del presente decreto.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

2) a 40 anni per coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per i legionari fiumani, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate alle operazioni svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano preso parte nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del presente paragrafo si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle di cui ai precedenti numeri 1 e 2, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti massimi di età, il lasso di tempo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano già impiegati di ruolo in servizio dello Stato.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso;

B) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

C) certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

D) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

E) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

F) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal medico provinciale militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso in cui l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto;

G) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa) o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa orientale, della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione inte-

grativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazione, Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione del Prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione e i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione del mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato.

L'ammissione al concorso sarà sottoposta a riserva per quei candidati per i quali non sarà intervenuto il riconoscimento della qualifica costituente titolo per l'ammissione a norma dell'art. 1 del presente decreto; tale riconoscimento dovrà avvenire prima della data di approvazione della graduatoria;

H) diploma originale o copia autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 3;

I) copia dello stato di servizio civile (per i candidati dipendenti statali) rilasciata dall'Amministrazione cui l'aspirante appartiene, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, e, con l'attestazione che l'aspirante è in attività di servizio;

L) certificato rilasciato dall'Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo, nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e dal personale salariato dipendente dalle Amministrazioni stesse;

M) stato di famiglia, da prodursi soltanto dei coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

N) fotografia di data recente con firma del candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario, o di altro documento di identità con fotografia e firma autenticata rilasciato da una Amministrazione dello Stato;

O) elenco in carta semplice dei documenti e titoli presentati.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), i candidati che siano impiegati di ruolo alle dipendenze dello Stato.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Oltre ai documenti di cui al presente articolo gli aspiranti hanno facoltà di produrre qualsiasi titolo, diploma, certificato, tutti quei titoli insomma che ritengano di poter presentare nel loro interesse.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine previsto nel precedente articolo 4 o che risultino insufficientemente documentate non saranno tenute in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti e documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per posti di aiutante in prova nelle Biblioteche pubbliche governative, senza conseguirvi l'idoneità, esclusi i concorrenti ex combattenti e reduci dalla deportazione da parte del nemico. L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9 e 12 del regolamento per gli esami di ammissione e di promozione del personale delle Biblioteche governative, approvato con regio decreto 12 dicembre 1928, n. 1954.

Art. 9.

Gli esami scritti e orali avranno luogo in Roma, nel luogo e nei giorni che saranno comunicati agli interessati e consteranno delle seguenti prove:

Prove scritte:

a) componimento italiano;

b) versione dal francese in italiano, con l'aiuto del dizionario;

c) saggio di copia, a mano o a macchina, a scelta del candidato.

Prove orali:

d) nozioni di storia d'Italia e di geografia politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, e nozioni sull'ordinamento delle Biblioteche.

In aggiunta alla somma della media di cui all'art. 7, comma 7, del regio decreto 12 dicembre 1938, n. 1954, la Commissione, per stabilire la votazione complessiva, dispone di un massimo di punti 5 per effettivi servizi di biblioteca che il candidato abbia già prestato, e dai quali risulti che il candidato stesso abbia dimostrato particolare attitudine ai servizi di biblioteca.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati aiutanti in prova, fatta eccezione per quelli che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 ultimo comma, del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, i quali saranno, invece, nominati aiutanti (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine delle Biblioteche pubbliche governative.

Gli applicati delle Amministrazioni militari e i sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza verranno, a norma delle vigenti disposizioni, nominati direttamente assistenti (grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine delle Biblioteche pubbliche governative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 febbraio 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1948
Registro Pubblica istruzione n. 19, *foglio n.* 194.

(2505)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.